

## AVVISO ALLA CLIENTELA

### **PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvata in data 29 luglio 2009.

### **INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**

Mediacom di Fantini Andrea

- Sede unica: Viale Po 3 Ferrara

- Partita IVA 01752920387e codice fiscale FNT NDR 59P27 D548E

- Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d'Italia al n. 90422 del 24/8/2007

- Sito internet: [www.mutuo100casa.it](http://www.mutuo100casa.it)

### **ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO**

Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dalla Banca d'Italia.

Il mediatore creditizio è colui che, professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

## **DIRITTI DELLA CLIENTELA**

Il cliente ha il diritto di:

- Avere a disposizione copia di questo avviso alla clientela. L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio ([www.mutuo100casa.it](http://www.mutuo100casa.it)).
- Avere a disposizione copia del foglio informativo vigente. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio ([www.mutuo100casa.it](http://www.mutuo100casa.it)).

## **STRUMENTI DI TUTELA**

Sono a tutela del cliente:

- L'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo avviso alla clientela e del foglio informativo relativo al servizio offerto. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.

- L'obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, copia dell'avviso contenente i principali diritti del cliente e il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.

- L'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d'Italia e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

- L'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).